





Deliberazione di Giunta regionale n. 295 del 20/03/2009

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Inserimento dell'impianto dei vigneti tra gli investimenti ammissibili nell'ambito della misura 121 – ammodernamento delle aziende agricole.

Visto il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n.1698/2005;

Visto il programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, in appresso PSR, approvato con decisione della commissione europea C (2007) 5714 del 20/11/2007, con il quale si attua nella Regione Liguria il citato regolamento (CE) n.1698/2005;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state approvate alcune modifiche al PSR;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42 "Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013";

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008 "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.479/08 del Consiglio e (CE) n.555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1551 del 28 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono state stabilite le modalità di attuazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al regolamento (CE) n. 479/2008, più volte citato, nel quadro delle disposizioni nazionali di cui al DM 8/8/2008, sopra citato;

Atteso che:

- il citato DM 8/8/2008, articolo 8, comma 5, stabilisce che "L'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna Regione o Provincia autonoma non può superare gli 8.600 euro";
- il riparto tra le Regioni italiane dei fondi relativi alla ristrutturazione dei vigneti attribuisce alla Liguria una somma di euro 55.307,99;

Considerato che entrambi gli importi di cui sopra sono molto inferiori alle reali esigenze di ristrutturazione della viticoltura ligure;

Visto il regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, che modifica il sopra menzionato regolamento (CE) n. 555/2008;

Atteso che il suddetto regolamento (CE) n. 42/2009 stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

- 1) il primo "considerando" chiarisce che "Per un uso ottimale dei fondi potenzialmente disponibili per aumentare la competitività del settore vitivinicolo, è opportuno dare agli Stati membri, nella misura del possibile, la facoltà di avvalersi delle possibilità offerte sia dai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in particolare nell'ambito delle misure di ristrutturazione e di riconversione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli investimenti di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento, sia dalle risorse dello sviluppo rurale. Per evitare nel modo più assoluto, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, il doppio finanziamento della stessa misura da parte di queste due fonti di finanziamento, occorre separare nettamente le operazioni in funzione dei programmi";
- 2) l'articolo 1, paragrafo 2, che introduce un articolo 10 bis nel regolamento (CE) n. 555/2008, stabilisce che: "Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di ristrutturazione e di riconversione nella parte pertinente dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale";

Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 42/2009, successivo sia al DM 8/8/2008 sia alla DGR n. 1551/2008, introduce una possibilità di scelta prima non contemplata dalle norme comunitarie;

Ritenuto pertanto di stabilire, come consentito dal già richiamato regolamento (CE) n. 42/2009 e nell'esercizio della facoltà di scelta da esso introdotta, che il sostegno agli investimenti relativi all'impianto dei vigneti sia dato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente atto, dal PSR, fermo restando che:

- nel rispetto delle norme comunitarie che vietano il doppio finanziamento, a partire dalla data di entrata in vigore del presente atto la già citata DGR n. 1551/2008 e s.m. e i. deve essere abrogata;
- deve essere garantito il rispetto di tutte le altre condizioni di ammissibilità previste dalla misura 121 del PSR nonché dalle relative disposizioni di attuazione;
- deve essere altresì garantito il rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di potenziale viticolo, con particolare riferimento al possesso, da parte dei beneficiari degli aiuti, dei diritti di nuovo impianto, di reimpianto o di impianto di cui, rispettivamente, agli articoli 91, 92 e 93 del regolamento (CE) n. 479/2008;

Dato atto che la presente decisione non comporta alcuna modifica del PSR, dal momento che:

- i capitoli 5 e 10 del PSR, laddove dispongono la demarcazione con l'OCM vino, stabiliscono quanto segue: "il PSR finanzia solo gli interventi che non fanno parte delle misure strutturali sostenute dall'OCM e dal relativo programma operativo regionale";
- la definizione di cui sopra risulta pienamente compatibile con la determinazione assunta con il presente atto;

Considerato che, in seguito alla citata deliberazione n. 1551/2008, sono state presentate alcune domande di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole di definire l'iter procedurale di queste domande, fermi restando i seguenti principi:

- i relativi procedimenti iniziati ai sensi della deliberazione n. 1551/2008 possono essere conclusi in attuazione della medesima normativa, oppure
- preferibilmente, trasferiti d'ufficio sul PSR, a condizione che quest'ultima soluzione non comporti danno per alcun richiedente;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per i motivi meglio precisati in premessa, che:
 - gli investimenti relativi all'impianto di vigneti siano finanziati dalla misura 121 del programma regionale di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2007-2013, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Liguria;
 - a partire dalla medesima data sopra indicata, sia abrogata la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1551 del 28 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale erano state stabilite le modalità di attuazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al regolamento (CE) n. 479/2008;
- 2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole di definire l'iter procedurale delle domande di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti, già presentate ai sensi della citata deliberazione n. 1551/2008 alla data di entrata in vigore del presente atto, fermi restando i seguenti principi:
 - a) i relativi procedimenti iniziati ai sensi della deliberazione n. 1551/2008 possono essere conclusi in attuazione della medesima normativa, oppure
 - b) preferibilmente, trasferiti d'ufficio sul PSR, a condizione che quest'ultima soluzione non comporti danno per alcun richiedente;
- 3) Di stabilire altresì che il presente atto entri in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Liguria;
- 4) Di dare atto che:
 - a) il sostegno nell'ambito della misura 121 del PSR può essere concesso agli investimenti relativi all'impianto di vigneti solo a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla suddetta misura 121 e dalle relative disposizioni di attuazione e siano altresì rispettate le disposizioni comunitarie in materia di potenziale viticolo, con particolare riferimento al possesso, da parte dei beneficiari degli aiuti, dei diritti di nuovo impianto, di reimpianto o di impianto di cui, rispettivamente, agli articoli 91, 92 e 93 del regolamento (CE) n. 479/2008;
 - b) le disposizioni di cui sopra non comportano alcuna modifica del programma regionale di sviluppo rurale, per i motivi meglio precisati in premessa:
 - c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.